

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI  
CARULLI, GRECO, SCOPELLITI, DE CAROLIS, DUVA, BRUNI,  
FIORILLO, D’URSO, IULIANO, MARINI, BESSO CORDERO e  
DEL TURCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1996**

---

**Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento  
sessuale dei minori**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obbiettivo di introdurre nella legislazione italiana norme penali per la repressione della pedofilia e la sanzione dei reati concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale di soggetti in età minore.

In nessuna norma del codice penale vigente sono considerati la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori, come denunciato dagli stessi magistrati che sono costretti ad incredibili acrobazie giuridiche per punire una simile aberrazione, e poter arrestare e tenere in carcere i mercanti di bambini. Questa forma di devianza sessuale è in continua crescita, è diventata un male diffuso di cui un numero sempre più alto di minori è vittima, ma finora può essere punita solo dimostrando che è stato commesso il reato di violenza sessuale, di sfruttamento della prostituzione, o di sequestro di persona, o di diffusione di pubblicazioni oscene. Purtroppo molte volte, anche se la fattispecie di tali ultimi reati sussiste, è difficile se non impossibile trovare le prove da esibire al processo, e gli accertamenti sulle vittime nonchè le loro testimonianze rischiano di configurarsi come ulteriori gravi, anche se non volontarie violenze.

Colmare le lacune significa favorire la repressione degli abusi, che non sono tollerabili in nome di una pretesa libertà sessuale degli adulti, visto che quando si tratta di pedofilia esiste un limite ben preciso ed invalicabile ai diritti di libertà degli adulti: quello del rispetto dell'infanzia.

Nella piena consapevolezza che si tratta soltanto di una parte, sia pur importante, dei compiti che il Parlamento si trova ad affrontare, per combattere lo sfruttamento dei minori per scopi sessuali, e le attività commerciali ad esso connesse, è urgente venire incontro all'unanime richiesta di iniziare dalla riforma della normativa penale per porre rimedio ad un fenomeno che in que-

sti ultimi tempi si è rivelato, con dimensioni nazionali ed internazionali, di una vastità e di una gravità estremamente preoccupante.

L'ampiezza del fenomeno in Italia, come negli altri Paesi, è difficilmente quantificabile: una recentissima ricerca dell'Università della Sapienza di Roma individua nell'1 per cento della popolazione le persone con tendenze pedofile, mentre solo l'1 per cento di queste dà sfogo ai propri istinti. Altre fonti forniscono dati più preoccupanti: i pedofili che commettono abusi sui minori in Italia sarebbero circa ventimila. Ma la lacuna legislativa comporta anche l'impossibilità di avere dati attendibili e di far emergere i dati reali.

Beninteso è anche da non dimenticare che lo sfruttamento sessuale e le attività a contenuto economiche ad esso collegate costituiscono uno degli aspetti della mercificazione dell'infanzia, che soffre anche per l'avviamento precoce al lavoro, che, anche quando non si configura come riduzione in stato di schiavitù, priva un altissimo numero di bambini e ragazzi dei diritti riconosciuti in atti internazionali.

È inoltre da tener presente che occorre intervenire sotto il profilo della prevenzione e del percorso da seguire per sanare le ferite prodotte sul minore: infatti si è riscontrato che una percentuale molto elevata di coloro che commettono da adulti tale tipo di reati ne sono stati a loro volta vittime da bambini.

Ma questo tipo di interventi, possibile solo in presenza di una più efficiente rete di servizi e strutture diffusi nel territorio, è necessariamente collegato ad una diversa e separata iniziativa legislativa, e precisamente ad una riforma dei servizi sociali, di cui si è in attesa da vari decenni.

In merito ai contenuti del presente disegno di legge, non è sembrato opportuno al-

largarne il campo per superare l'ottica prettamente repressiva e sanzionatoria, perchè una impostazione diversa avrebbe comportato un *iter* di approvazione meno breve.

La scelta del titolo della legge, riprodotto nel titolo del nuovo articolo 604-*bis* che si propone di introdurre nel codice penale, è dovuta alla finalità di alcune delle norme proposte di reprimere la pedofilia, intesa non come tendenza a dannose abitudini sessuali, ma come comportamenti di rilevanza penale, quale la detenzione di materiale pornografico concernente minori.

Il primo articolo introduce nel codice penale norme contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori e per la repressione della pedofilia, graduando sanzioni più gravi per i reati commessi a danno dei minori di età inferiore.

Le sanzioni sono previste anche per chi organizza viaggi all'estero finalizzati ad incontri con minori.

Sono previste pene, anche queste graduate a seconda dell'età delle vittime, per la produzione, la diffusione ed il commercio di materiale pornografico.

È punita, anche se con pene inferiori a quelle precedenti, la detenzione del suddetto materiale. La norma tiene conto delle richieste avanzate in tal senso da più parti, per il forte contenuto di pericolo della detenzione del materiale pornografico. Spesso l'indagine sullo sfruttamento sessuale dei minori e sulla prostituzione minorile parte proprio da una perquisizione nel corso della quale si scopre tale materiale. Pertanto tale condotta deve avere rilievo penalistico anche perchè strumentale rispetto a più gravi reati che sarebbe difficile accertare di per sè.

Il comma 5 prevede l'applicazione delle pene anche nel caso in cui i reati siano

compiuti all'estero da cittadini italiani: la cosiddetta doppia incriminazione, anch'essa ritenuta indispensabile per la lotta ai pedestrasti.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede la chiusura per almeno un anno degli esercizi la cui attività risulti connessa ai reati di pedofilia. Si è preferito indicare una durata minima, che è rapportata alla fattispecie generale, lasciando però la possibilità di disporre la chiusura, anche definitiva, per i casi più gravi.

Il secondo articolo introduce la possibilità di applicare misure di sicurezza nei confronti di chi sia stato condannato ai reati previsti dalle nuove norme e di sottoporlo a trattamento terapeutico.

Il terzo articolo assicura il segreto sulla identità del minore vittima.

Il quarto articolo prevede l'istituzione dell'Osservatorio per la raccolta dei dati e la lotta alla pedofilia, un coordinamento di polizia e magistratura e la stretta correlazione delle iniziative del Governo con le associazioni non governative che si occupano della protezione dell'infanzia. Tutto ciò anche al fine di costituire le premesse per una efficace azione di livello europeo ed internazionale.

L'ultimo articolo istituisce un Fondo per la prevenzione, cui affluiscono, dopo la confisca, i beni utilizzati per commettere i reati ed i proventi dei reati stessi.

È ora necessario che queste norme siano approvate: non si tratta di una legge bandiera ma di un segnale forte, che potrà e dovrà essere seguito da altre iniziative legislative, che potranno essere meglio assunte e portate a termine grazie alla ormai istituita Commissione speciale per l'infanzia, che ci si augura possa iniziare al più presto i propri lavori.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Norme contro la pedofilia l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori)*

1. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 604-bis. - *(Norme contro la pedofilia, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori)*. - 1. Chiunque induce, avvia alla prostituzione, ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione dei minori tra i quattordici e diciotto anni è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 15 milioni a lire 150 milioni. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso si tratti di minori tra i dieci e quattordici anni e triplicate se di età inferiore ai dieci anni.

2. Chiunque organizza viaggi all'estero finalizzati a realizzare incontri sessuali con minori di anni diciotto è punito con le stesse pene di cui al comma 1.

3. Chiunque produce, diffonde, mette in commercio materiale pornografico, come film, video, fotografie in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 700 milioni. La pena detentiva è raddoppiata se si tratta di minori tra i dieci e quattordici anni di età e triplicata se si tratta di minori di età inferiore ai dieci anni.

4. Chiunque detiene materiale di cui al comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 a 100 milioni.

5. Le pene di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche nel caso in cui i reati siano compiuti all'estero da cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale.

6. Per gli esercizi la cui attività risulti connessa ai reati di cui ai commi da 1 a 5 e, comunque, allo sfruttamento e alle

violenze sessuale sul minore, è disposta la chiusura per un anno».

Art. 2.

*(Misure di sicurezza)*

1. Il condannato ad uno dei reati previsti dalla presente legge può essere sottoposto ad una o più delle seguenti misure di sicurezza:

- a) soggiorno obbligato;
- b) divieto di soggiorno in determinate località;
- c) ritiro del passaporto o divieto di permanenza in alcuni Paesi esteri;
- d) divieto di svolgere mansioni lavorative o volontarie che comportino contatti con i minori.

2. Le misure di sicurezza di cui al comma 1 possono essere sospese, in tutto o in parte, qualora il condannato accetti di sottoporsi a trattamento psicoterapeutico o a trattamento medico, compatibile con i diritti costituzionalmente garantiti, con le modalità indicate dal giudice.

Art. 3.

*(Dati relativi ai minori)*

1. È vietata la diffusione, con qualsiasi mezzo, delle generalità di minori vittime dei reati oggetto della presente legge.

2. È vietata inoltre la raccolta e la diffusione, con qualsiasi mezzo, delle immagini relative ai minori vittime dei reati oggetto della presente legge.

3. Durante l'intero corso del procedimento deve essere assicurato il più assoluto segreto sulla persona vittima ed evitata la divulgazione di qualsiasi informazione che possa condurre alla sua identificazione.

Art. 4.

*(Osservatorio per la lotta alla pedofilia ed all'abuso e sfruttamento sessuale dei minori)*

1. Il Ministero degli esteri, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno,

con il Ministro della solidarietà sociale nonché l'Osservatorio nazionale dei minori ed il Centro di documentazione e di ricerca di Firenze, tramite i propri rappresentanti, costituiscono un Osservatorio per la prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, la raccolta dei dati sulla pedofilia e la prostituzione minorile, la ricerca dei minori scomparsi e l'assistenza ai minori vittime.

2. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero degli affari esteri. L'Osservatorio ha il compito di coordinare le azioni di livello nazionale, europeo e mondiale, necessarie per combattere la pedofilia, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Entro il 31 marzo di ciascun anno è pubblicato, a cura dell'Osservatorio, un rapporto sui dati dei procedimenti riguardanti i reati oggetto della presente legge, il numero dei minori scomparsi con l'esito delle ricerche, le attività di polizia e governativa, anche di livello internazionale, connesse alla lotta alla pedofilia ed alla repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, dati sulla prostituzione minorile ed ogni altro dato ritenuto utile. A tale fine l'Osservatorio si dota di un apposito regolamento.

3. Il Ministero dell'interno ed il Ministero di grazia e giustizia, attraverso un apposito Centro di coordinamento del nucleo operativo speciale di polizia telematica, degli uffici per i minori istituiti presso ogni questura e delle procure minorili, rafforzano le misure di prevenzione e repressive dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

4. Il Centro di coordinamento di cui al comma 3 raccoglie i dati sui reati previsti dalla presente legge, anche ai fini della costituzione, presso l'Osservatorio di cui al comma 2, in accordo con gli altri Stati, di una Banca mondiale per la lotta alla pedofilia.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale, con i Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, della sanità, dell'istruzione e del Lavoro, organizza periodici incontri interministeriali con i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), della Campagna contro la prostituzione infantile (ECPAT), e delle altre Associazioni di

protezione dell'infanzia, affinché si creino strette correlazioni tra settori governativi e non governativi ai fini della puntuale applicazione delle norme della presente legge.

Art. 5.

*(Fondo per la prevenzione)*

1. I beni utilizzati per commettere i reati ed i proventi dei reati stessi, sottoposti a confisca, sono versati in un apposito fondo, gestito dal Ministero di grazia e giustizia, e dal Ministro della solidarietà sociale, finalizzato all'assistenza alle vittime ed alle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.

